



SENT. 76/2026

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO Presidente relatore

Lucia D'AMBROSIO Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

Antonio PALAZZO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello, in materia di responsabilità amministrativa,
iscritto nel Registro di Segreteria al n.62092, promosso da:

**- Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della
Corte dei conti per la regione Lombardia**, in persona del Procuratore
regionale p.t.;

nei confronti di

RANCATI Alessandro, nato a Cremona (CR) il 27.05.1972 e ivi
residente in Via della Vecchia Dogana n. 80, nella qualità di titolare
dell'omonima impresa individuale (RANCATI ALESSANDRO) con sede
in Pieve San Giacomo (CR) via Cà Dè Varani nr. 4/A – p.iva
01439770197 e c.f. RNCLSN72E27D1500 - p.e.c.
rancatialessandro@lamiaptec.it, rappresentato e difeso, giusta procura
in atti, dall'Avv. Luca Mario Nello Pederneschi, con domicilio eletto

presso lo studio del difensore, sito Cremona, Via Morsenti 4, indirizzo pec avvlucapederneschi@cnfpec.it (parte appellata);

2. REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Zimmitti (pec. alessandra.zimmitti@milano.pecavvocati.it) e Andrea Ilario Maria Viani (pec. andrea.viani@milano.pecavvocati.it) dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata presso la sede di quest'ultima in Milano, piazza Città di Lombardia 1, come da procura in atti (amministrazione interveniente);

per la riforma

della sentenza n. 21/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia, depositata il 6.02.2024, non notificata; **Uditi**, nella pubblica udienza del giorno 16 aprile 2026, con l'assistenza del Segretario di udienza, dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore Pres. Rita Loreto, l'Avv. Pederneschi per l'appellante e il V.P.G. Adelisa Corsetti, in rappresentanza della Procura generale;

Esaminati l'atto di appello e tutti gli atti e documenti del fascicolo di causa.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 21.06.2023 la Procura regionale conveniva in giudizio RANCATI Alessandro, nella qualità di rappresentante dell'omonima impresa individuale, per sentirlo condannare, a titolo di dolo, al pagamento della somma pari a €. 22.385,67, oltre accessori di legge dalla data di percezione dei singoli

contributi sino all'integrale soddisfo, in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e della Regione Lombardia per il tramite dell'Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.) in quanto ente strumentale erogatore dei contributi eurocomunitari P.A.C. destinati all'Italia per la programmazione 2007-2014.

Con informativa in data 23 aprile 2021 la Guardia di Finanza (Compagnia Menaggio – Sezione Operativa Volante) aveva trasmesso alla Procura contabile gli atti relativi al procedimento penale n.1317/2015, pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio, dai quali emergeva una fattispecie plurisoggettiva e complessa di danno erariale per illecita percezione di contributi eurounitari erogati dall'O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani, in cui risultavano coinvolti numerosi beneficiari che avevano presentato domande di aiuto contenenti, tuttavia, dati ideologicamente falsi in relazione al possesso dei requisiti di condizionalità necessari per accedere ai contributi per ettaro posseduto.

Solo a seguito delle indagini della Guardia di Finanza emergeva il ruolo e il coinvolgimento dell'impresa individuale RANCATI ALESSANDRO con sede in Pieve San Giacomo (CR), avente come titolare RANCATI Alessandro, il quale risultava avere indebitamente percepito contributi negli anni 2012 (per €. 25.269,80), 2013 (per €. 3.320,49) e 2014 (per €. 5.662,27), per complessivi €. 34.252,56, a seguito di presentazione di documenti irregolari e non conformi al vero, e avendo altresì

dichiarato la conduzione per “monticazione” di terreni agricoli montani senza avere, tuttavia, rispettato le necessarie condizionalità previste per ottenere il beneficio, ossia lo standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, che include il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata, il cui carico massimo non può essere superiore a 4 UBA(Unità di Bovino Adulto)/Ha per anno. Nel caso di specie, era stato accertato che il rapporto UBA/Ha non rientrava nella forbice compresa tra 0,2 e 4 richiesta dalla normativa.

Tali accertamenti erano stati confermati dalle dichiarazioni degli altri allevatori che, sentiti dai militari operanti, avevano dichiarato di avere svolto l’attività di allevamento per conto proprio senza aver prestato alcun tipo di opera per altre aziende agricole, e di non conoscere l’azienda agricola di Rancati Alessandro.

Veniva quindi appurato che il Rancati aveva simulato in modo doloso il mantenimento dei terreni adibiti a pascolo mediante improprio uso delle certificazioni rilasciate a pascolatori per conto terzi, che invece conducevano in proprio gli animali di proprietà e avevano escluso di conoscere la ditta individuale.

Il Procuratore, ravvisando nella vicenda una condotta illecita causalmente diretta alla percezione di contributi non dovuti e sorretta da doloso occultamento del danno, provvedeva a inoltrare invito a dedurre in data 14.02.2023 per complessivi **€. 22.385,67** (calcolati decurtando dalla somma di €. 34.252,56, pari al totale dei contributi indebitamente percepiti, la somma di €. 11.866,67 recuperati per

compensazione, come dichiarato dall'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia a seguito di supplemento istruttorio) e successivamente depositava atto di citazione in data 21.06.2023.

La Sezione territoriale, con la sentenza gravata, dopo avere rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale, ha respinto la domanda attrice, in quanto relativamente all'anno 2012 ha ritenuto non adeguatamente provata l'insussistenza del vincolo di condizionalità costituito dal rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; in particolare, la Procura non avrebbe sufficientemente dimostrato l'estensione del pascolo valevole ai fini del calcolo dell'esatto rapporto Uba/Ha.

Con riferimento all'annualità 2012 il primo giudice, in considerazione della affermata infondatezza della pretesa attorea, ha ritenuto assorbita l'eccezione di prescrizione nella pronuncia di rigetto della domanda.

Avendo, pertanto, il Collegio di prime cure provveduto a decurtare dal danno per cui è citazione (€ 22.385,67), la quota relativa al 2012 (€ 25.269,80), ha concluso per l'azzeramento totale del danno ancora risarcibile e, quindi, per il proscioglimento del convenuto, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale.

Avverso tale sentenza ha prodotto appello il Procuratore regionale, incentrando sostanzialmente il gravame su un unico motivo, con il quale ha dedotto *"Omessa e/o errata valutazione delle prove concernenti l'illecita percezione dei contributi relativi all'anno 2012.*

Violazione e falsa applicazione degli artt. 94 e 95 c.g.c. Violazione e falsa applicazione D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009".

La Procura, illustrata la tempestività dell'azione risarcitoria anche per la posta di danno relativa all'annualità 2012 – in relazione alla quale l'eccezione di prescrizione era stata ritenuta assorbita dal primo giudice - ha sostenuto l'erroneità della sentenza appellata per avere ritenuto non sufficientemente provato il rapporto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata, opponendo l'omessa e/o errata valutazione delle prove concernenti l'illecita percezione di contributi per l'anno 2012.

L'appellante ha riferito che – per contro – il valore UBA (Unità di bovino adulto) è stato espressamente indicato in citazione (alle pagg. 11, 23 e 24); inoltre, esso sarebbe agevolmente ricavabile dai documenti allegati all'atto di citazione, ed è stato espressamente indicato dall'Organismo Pagatore Regionale in riscontro all'istruttoria suppletiva effettuata dal requirente. Del pari, anche il valore HA (ettari) è stato indicato in citazione, è agevolmente ricavabile dai documenti allegati all'atto di citazione, in particolare dalla domanda unica n. 2012/00264899, ed è stato espressamente indicato dall'O.P.R. in riscontro all'istruttoria suppletiva.

Nello specifico, l'appellante ha chiarito che, dai certificati di monticazione di OMISSIS, OMISSIS, e OMISSIS, nonché dalla risposta istruttoria dell'OPR, emerge il valore UBA 92,4, nettamente superiore al massimo consentito dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 (4 UBA/Ha anno) e che, quanto al valore del denominatore HA, ossia della superficie pascolata, esso era stato calcolato tenendo conto del codice di coltura ricavabile dalla domanda unica 2012 dalla quale

erano state decurtate le eventuali tare.

Pertanto, secondo l'appellante, alla luce delle SIT raccolte nell'ambito del procedimento penale avviato per i medesimi fatti materiali e dalla documentazione versata in atti, sarebbe ricavabile il corretto rapporto UBA/HA e lo sfioramento del parametro UBA/HA e, dunque, risulterebbe provata la violazione della condizionalità per il 2012.

Dopo avere, per tuziorismo, ribadito l'autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, il Procuratore regionale ha concluso per la riforma parziale della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda relativa all'annualità 2012 e per la conseguente condanna del sig. Rancati Alessandro, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale (Rancati Alessandro), al pagamento di €. 22.385,67 oltre accessori di legge, in favore dell'AGEA e della Regione Lombardia per il tramite dell'Organismo Pagatore Regionale.

Con memoria datata 23 marzo 2026 si è costituito il sig. Rancati Alessandro, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, deducendo l'infondatezza dell'unico motivo di appello con cui si contesta la statuizione di mancata prova della condizionalità per l'anno 2012, poiché l'appellante avrebbe dimostrato la violazione della condizionalità solo in base alle dichiarazioni dei soggetti pascolatori, assunte a SIT dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, che ad avviso del RANCATI sarebbero non veritiere, in quanto i pascolatori godono essi stessi di contributi per l'attività di monticazione e di pascolo in alpeggio dei propri armenti; pertanto, se essi avessero dichiarato di avere pascolato greggi per conto terzi, avrebbero perduto

i propri contributi, non potendo praticare al contempo la monticazione per entrambi i greggi, peraltro senza aver offerto la prova, in sede di SIT, di avere pascolato il proprio gregge.

Inoltre, in capo al Rancati difetterebbe sia il dolo che la colpa grave, avendo inoltrato la domanda per il tramite di una società di intermediazione di titoli PAC e dunque senza avere alcun controllo della documentazione allegata alla richiesta di monticazione.

Il Rancati ha quindi concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite.

In data 2 aprile 2026 la Procura regionale per la Lombardia ha trasmesso nota con cui ha rappresentato che, in riscontro a richiesta istruttoria del 18 marzo 2026, l'Organismo Pagatore della Lombardia ha trasmesso un prospetto indicante il "Totale recuperato per debito", pari a €. 33.041,24 e la somma residua ancora da recuperare dall'impresa Rancati, pari a €. 2.896,71, comunicando che *"continuano le compensazioni con i crediti a favore della stessa e che lo scrivente Organismo Pagatore sta erogando"*.

Alla odierna pubblica udienza, il rappresentante della Procura generale ha comunicato l'avvenuto recupero integrale del credito e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. L'avvocato Pederneschi si è associato alla richiesta.

DIRITTO

Il Collegio prende atto che tutte le somme indebitamente percepite sono state restituite.

E invero, successivamente alla nota in data 2 aprile 2026, che già

documentava il parziale recupero con un residuo credito pari a € 2.896,71, la Procura regionale per la Lombardia, con nota pervenuta il 15 aprile 2026, ha comunicato che l'Organismo Pagatore Regionale ha confermato la ricezione del versamento dell'importo di €. 2.896,71 da parte del sig. Rancati Alessandro, allegando a comprova le reversali di incasso e specificando che, nell'ambito della somma già indicata, €. 1.698,00 hanno chiuso la posizione debitoria dell'azienda omonima ed € 1.198,00 sono stati restituiti al Rancati per doppia compensazione.

L'avvocato Pederneschi, nella odierna udienza, ha precisato che il meccanismo praticato per il recupero è quello della trattenuta alla fonte nell'erogazione dei contributi, cioè parte dei contributi alla coltivazione riferiti agli anni successivi, di cui l'agricoltore ha fatto richiesta, sono stati contabilizzati ma non erogati e trattenuti dalla Regione Lombardia, come compensazione da parte dello Stato dell'indebito percepito. Si è tuttavia verificato un incrocio tra l'ultima trattenuta e il versamento volontario dell'agricoltore, che ha determinato il *surplus* restituito al Rancati, con una operazione oggetto di regolazione interna tra il suo assistito e la Regione Lombardia, ma la difesa ha comunque confermato che il debito è stato completamente estinto.

Sono stati depositati agli atti copia della ricevuta del bonifico di €. 2.896,71, autorizzato da Rancati Alessandro nonché delle reversali di incasso nn. 63062 e 63063 – esercizio 2026 – datate 13/04/2026 del Tesoriere dell'O.P.R. Banca Intesa s.p.a. con causale 'rimborso debito'.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,
definitivamente pronunciando,

Dichiara l'estinzione del giudizio in epigrafe per cessazione della
materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.

IL PRESIDENTE relatore

Rita Loreto

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 27 APRILE 2026

P. Il Dirigente (dr. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco